



# COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE

Provincia di Venezia

## REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE APPROVATO CN DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 74 DEL 28-12-12

Allegato B)

### CAPITOLO I Disposizioni generali

#### Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale nel territorio comunale di Cinto Caomaggiore. Persegue il fine di salvaguardare l'ambiente rurale e l'attività agricola. In particolare stabilisce norme per la tutela e la salvaguardia dei prati stabili, la tutela delle risorgive, la tutela degli alberi di pregio naturalistico, la regolamentazione del pascolo degli animali, per evitare i passaggi abusivi nelle proprietà private, per impedire i furti campestri, per regolare il deflusso delle acque e il loro uso, per la manutenzione e la pulizia delle strade vicinali ed interpoderali e dei fossi, per la lotta contro parassitosi, fitofagie e micosi dannose all'agricoltura, per la raccolta di funghi o piante, per le malattie del bestiame, nell'interesse pubblico, dell'economia agricola ed a tutela degli interessi dei proprietari e dei coltivatori dei fondi.

2. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, verranno osservate le norme legislative o regolamentari dello Stato, della Regione, della Comunità Europea, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

#### Art. 2 - Ambito di applicazione del regolamento

Le presenti norme si applicano in tutto il territorio comunale e nelle zone agricole, dove per zona agricola debba intendersi qualsiasi zona del territorio comunale nella quale si svolga attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

#### Art. 3 - Organi preposti all'espletamento del servizio

Il servizio di polizia rurale fa capo all'Ufficio Polizia Locale del Comune. È diretto dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato, ed è svolto dagli Agenti della Polizia locale preposti a tale attività, nonché dalla Polizia giudiziaria a norma dell'art. 55 e seguenti del C.P.P. (D.P.R. 22.09.88 n° 447) in conformità al T.U. delle Leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18.06.31 n° 773.

#### Art. 4 – Ordinanze

Per l'applicazione del presente regolamento, l'organo competente ha facoltà di emettere ordinanze con le modalità stabilite dalla normativa vigente. Queste devono contenere:

- a) l'indicazione degli elementi precisi atti ad individuare il soggetto fisico o giuridico destinatario del provvedimento;
- b) l'esposizione sommaria delle inadempienze o dei fatti contestati, con l'indicazione delle norme di legge o di regolamento violate;
- c) l'intimazione di provvedere all'eliminazione dell'infrazione accertata entro il termine fissato e con le sanzioni applicabili in caso di inadempimento.

*d) Il Sindaco ha facoltà di sospendere o integrare transitoriamente, per motivi o eventi straordinari, alcune norme contenute nel presente Regolamento mediante ordinanza da esporre all'Albo Comunale. Dette norme non potranno avere durata superiore a 90 giorni dalla data di emissione.*

## **CAPITOLO II**

### **Pascolo, caccia e pesca**

#### **a. Art. 5 - Disciplina dell'esercizio del pascolo**

b. I proprietari ed i conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia degli Enti ed Organismi competenti. Devono, inoltre, osservare le leggi in materie forestali ed i relativi regolamenti

#### **Art. 6- Pascolo degli animali**

Ogni proprietario di greggi con specie ovine e caprine che intenda esercitare il pascolo vagante sul territorio comunale dovrà, in ottemperanza agli art. 41-42-43-44 del DPR 320/1954 (Regolamento di polizia veterinaria) attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) essere in possesso di uno speciale libretto rilasciato dal comune di Residenza nel quale, oltre l'indicazione precisa del territorio in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati anche gli esiti degli accertamenti diagnostici, nonché i trattamenti antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto,
- b) fatto salvo quanto previsto dal DPR 320/54, potranno muoversi per ragioni di pascolo solamente gli animali provenienti da allevamenti provvisti di qualifica sanitaria aggiornata. Tali animali dovranno essere muniti sempre della relativa certificazione prevista dal Regolamento di Polizia Veterinaria;
- c) il pascolo sul terreno di proprietà altrui è vietato in qualsiasi epoca dell'anno senza il consenso espresso dal proprietario del fondo rilasciato per iscritto e da esibirsi ad ogni richiesta degli Agenti preposti al controllo;
- d) qualsiasi spostamento del gregge entro il confine del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco che lo concede ove ne sia riconosciuta la necessità e sempre che l'interessato dimostri mediante l'autorizzazione dei proprietari dei fondi di disporre del pascolo nella località nella quale intende spostare il gregge;
- e) per gli spostamenti fuori dal comune di residenza l'interessato avvalendosi dell'apposito libretto previsto dalle normative, deve presentare almeno 15 giorni prima della partenza, domanda al Sindaco del comune di destinazione che, accertata la disponibilità del pascolo, autorizza l'introduzione del gregge nel Comune stesso ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al Sindaco del Comune in cui trovasi il gregge da spostare. Questi provvede a trascrivere gli estremi dell'autorizzazione sul libretto indicando la via da percorrere, il mezzo col quale si effettua lo spostamento e la data entro la quale il gregge deve raggiungere il pascolo di destinazione,
- f) al fine di prevenire il diffondersi di malattie infettive del bestiame, ogni animale introdotto regolarmente nel territorio comunale deve essere identificato tramite un marchio che si compone di due parti, una a tatuaggio recante la sigla IT + Codice Istat del Comune + N° ASS competente per territorio da apporre sull'orecchio sinistro o alla grassella, l'altra con marca auricolare in plastica di colore giallo, non riutilizzabile dopo l'apposizione, con riportati in colore nero, indelebile, la sigla della provincia ed il numero progressivo;
- g) nel caso in cui il gregge sia stato spostato senza regolare autorizzazione, potrà esserne disposto il ritorno al Comune di provenienza a mezzo ferrovia o autocarro e sotto scorta, qualora non sia possibile reperire ad altro pascolo nella zona; l'onere relativo è a carico del contravventore;

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi o molestia ai passanti.

#### **Art. 7- Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati e demaniali**

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso scritto del Comune ed il previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste dal competente ufficio, secondo le tariffe deliberate dal Consiglio comunale.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorre avere il preventivo consenso del proprietario.

*E' consentito l'allevamento allo stato brado nel rispetto delle normative vigenti e solamente nei fondi chiusi da recinti fissi o mobili, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti.*

#### **Art. 8 - Obbligo di denuncia da parte dei pastori**

I pastori in transito hanno l'obbligo di denunciare al Sindaco, entro 48 ore dal loro arrivo, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo. Qualsiasi mutamento degli stessi deve essere comunicato entro 24 ore.

#### **Art. 9 – Pascolo in ore notturne**

**Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.**

#### **Art. 10. -Pascolo abusivo**

Ferme restando le disposizioni di cui agli art. 843, 2° e 3° comma e 925 del C.C., il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare sul terreno pubblico o privato senza autorizzazione scritta del conduttore del fondo è deferito all'Autorità Giudiziaria ed è tenuto al risarcimento dei danni a norma delle leggi vigenti.

#### **c. Art. 11. - Esercizio di caccia e pesca**

1. L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.
2. Non è consentito cacciare o pescare senza licenza rilasciata dall'Amministrazione provinciale.
3. L'addestramento dei cani è vietato sui terreni in attualità di coltivazione.
  
4. E' vietato esercitare la pesca con materiali esplosivi, con l'uso della corrente elettrica o comunque con sostanze atte, come mezzo diretto, a stordire e catturare la fauna acquatica.
5. Per la caccia valgono, oltre alle norme emanate con leggi e regolamenti nazionali e regionali, le disposizioni stabilite dal Comitato Provinciale della Caccia. In particolare l'esercizio venatorio è vietato a chiunque:
  - a) nei giardini, negli orti, nei parchi pubblici e privati, nei terreni e siti adibiti ad attività sportive;
  - b) nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali;
  - c) nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
  - d) nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado e semi brado ad una distanza inferiore a mt.100 dalla mandria, dal gregge o dal branco.
6. E' vietato sparare a distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame.

5. E' pure vietato il trasporto, all'interno degli abitati e delle altre zone ove non è consentita la caccia, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per tale uso che non siano scariche ed in custodia.

6. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, all'infuori delle zone appositamente istituite, è consentito nei giorni ed orari stabiliti dalle Autorità competenti, esclusivamente su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, su prati naturali e di leguminose non oltre dieci giorni dall'ultimo sfalcio.

### **CAPITOLO III**

#### **Della proprietà e furti campestri**

#### **Art. 12 - Divieto di ingresso nei fondi altrui**

1. È vietato entrare nei fondi altrui, anche se incolti, salvo che esistano servitù di passaggio o si tratti di inseguire sciami di api o animali domestici fuggiti al proprietario e negli altri casi previsti dall'art.843 del Codice Civile.

**2. Possono accedere e transitare nei fondi altrui le persone che hanno avuto il permesso del proprietario o del conduttore e devono comportarsi in modo da arrecare il minor danno possibile ai beni ed alle colture.**

**3. Il proprietario o il conduttore di un fondo non possono impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, della pesca, per la raccolta di funghi epigei (spontanei), di fiori spontanei e di piante spontanee per uso gastronomico, a meno che il fondo non sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sull'esercizio venatorio o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Essi possono sempre opporsi a chi non è munito delle regolari licenze o autorizzazioni.**

**4. E' sempre consentito l'accesso agli argini per l'esercizio della pesca nei corsi d'acqua indicati nel successivo art.16, salvo motivi di pubblico interesse e di tutela delle produzioni agricole e dell'acquacoltura, stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco o del Presidente della Provincia, per quanto di competenza.**

#### **Art. 13 - Impianto di alberi o siepi presso confini**

1. Per piantare alberi, viti o siepi presso il confine di proprietà, fatto salvo quanto disposto dal successivo art.26, si osservano le disposizioni dell'art. 892 e seguenti del Codice Civile, restano fatte salve le disposizioni previste dagli artt. 14 e 16 del D. Lgs 285/1992 (Codice della Strada) e relativo Regolamento di Esecuzione

**2. Per il taglio dei rami e delle radici che si addentrano nel fondo del vicino, si applicano le disposizioni dell'art. 896 del Codice Civile.**

#### **Art. 14 - Accensione di fuochi nelle campagne**

1. Salva l'applicazione dell'art. 59 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, e dell'art. 703 del Codice Penale, per la protezione della natura e la tutela paesaggistica aventi diretto e indiretto riflesso sulla salvaguardia e l'incremento della fauna selvatica nonché per limitare il tasso di inquinamento dell'aria, sull'intero territorio del Comune è fatto divieto di dar fuoco alle stoppie delle culture graminacee e leguminose, di erbe pratensi, palustri e infestanti in campagna su tutto o sulla maggior parte di un appezzamento; di arbusti o di erbe lungo gli argini dei fiumi o di corsi d'acqua in genere e lungo le strade comunali, provinciali, statali e autostrade e ferrovie a distanza minore di mt.100 da esse.

2. Per motivi di eccezionalità legati a pratiche tecnico agronomiche, tale divieto non sussiste in campagna, dal mese di novembre al mese di febbraio compresi, purché l'incendio di dette materie

non arrechi danno immediato a persone, animali e cose e avvenga a una distanza non inferiore di **mt. 100 dalle case e dalle strade nonché da altre opere viarie.**

In ogni caso, anche quando il fuoco è stato acceso nel tempo e con le garanzie di cui sopra, devono essere prese le cautele necessarie a difesa degli animali selvatici e domestici e delle proprietà altrui.

3. Chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona fino a quando il fuoco sia completamente spento. Il fuoco non potrà essere acceso in giornate ventose e in periodi di siccità .

*4. E' vietato bruciare: sostanze plastiche, resine, tessuti vari ed altri materiali inquinanti, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006*

**5. I residui delle lavorazioni agricole e/o delle pulizie dei fossi e delle rive dovranno essere smaltite mediante sminuzzamento e successivo interramento o conferimento diretto o tramite terzi a ditte specializzate al loro trattamento.**

**6. Le violazioni previste dal presente articolo sono da ritenersi maggiormente gravi e sanzionate con maggior severità se creano situazioni di possibile pericolo (dar fuoco alle erbe lungo gli argini e le ripe dei fiumi o di corsi d'acqua in genere e lungo tutte le strade) ovvero se reiterate nel tempo e se creano disturbo alle persone.**

**7. I falò epifanici e quelli riguardanti tradizioni locali potranno essere allestiti e bruciati previa autorizzazione del Sindaco e del nulla osta del proprietario del fondo su richiesta degli organizzatori i quali si assumono ogni responsabilità civili e penali”**

d. **Art. 15 - Sparo con armi da fuoco, lancio di razzi, fuochi d'artificio**

Senza licenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza è proibito sparare con armi da fuoco, lanciare razzi antigrandine, accendere fuochi d'artificio o, in genere, provocare esplosioni o accensioni pericolose in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica, una linea ferroviaria o in direzione di esse.

**Art. 16 - Spigolature e proprietà dei frutti caduti dalle piante**

1. Senza il consenso del conduttore del fondo, è vietato spigolare i residui delle coltivazioni. Lo spigolatore deve essere in possesso di un permesso scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti, salvo che il conduttore del fondo non sia presente.

**2. I frutti caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti ( art. 896 del Codice Civile).**

## **CAPITOLO IV**

### **Vendita diretta di prodotti agricoli.**

#### **Art. 17 – Vendita diretta dei prodotti agricoli**

**1. In applicazione delle disposizioni vigenti per l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo (D.Lgs. n° 228/2001 e s.m.i.), gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge n°580/1993, possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità e con le disposizioni e limitazioni previste dalle leggi vigenti.**

**La possibilità di vendita di prodotti non provenienti dalle rispettive aziende è soggetta ai ricavi massimi indicati all'art. 4, 8° comma, del D.Lgs. n° 228/2001 e s.m.i., oltre i quali si applicano le disposizioni relative alla disciplina del commercio.**

**2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e' soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere effettuata contestualmente all'invio della Comunicazione.**

**3. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico entro il territorio comunale, la comunicazione e' indirizzata al sindaco di Cinto Caomaggiore. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.**

**4. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attivita' di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.**

**5. Per la vendita di prodotti agricoli direttamente su campo aperto o serra per coltivazione non è richiesto alcun atto autorizzativo; per la vendita in locali o strutture anche prefabbricate è richiesto il nulla osta igienico-sanitario del locale o struttura medesimo/a.**

**6. Ai sensi della Circolare regionale n° 5 del 28.11.2003, la vendita di prodotti di completamento, così come definiti nella Deliberazione regionale n. 2681 del 1999, è compatibile con la destinazione agricola della zona e dell'immobile ove viene svolta la vendita diretta di prodotti agricoli. La vendita di prodotti diversi da quelli agricoli e da quelli di**

**completamento deve invece avvenire nel rispetto delle norme urbanistiche relative alla destinazione d'uso dell'area.**



## **CAPITOLO V**

### **Delle acque**

#### **Art.18- Uso delle acque**

Tutte le acque di superficie e sotterranee sono pubbliche, il loro uso va sempre autorizzato dalle autorità competenti, e come tali regolati dal R.D. 25.07.1904 n° 523 art. 96.

#### **Art. 19 - Deflusso delle acque**

1. È vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche (R.D. 25.07.1904 n° 523).

2. I proprietari dei terreni, su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine o con la modifica della sezione naturale del corso d'acqua.

3. Sono pure vietate le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli alberi lungo le sponde, la costruzione di manufatti lungo e nei corsi d'acqua o la modifica di quelli esistenti, la posa di chiuse, tronchi o tubi attraverso il corso d'acqua, come disposto dal citato art.96 del R.D. n.523/1904.

4. E' fatto divieto ostruire con rifiuti e quant' altro, ogni fonte di risorgiva o "polla" spontanee in tutto il territorio Comunale.

5. Qualora sussista la reale necessità di implementare dei piani di miglioramento fondiario miranti alla rivitalizzazione dell'attività aziendale può essere concessa deroga alle limitazioni previste ai precedenti commi.

#### **Art. 20 - Scarichi nei corsi d'acqua**

1.È vietato scaricare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, liquidi e materie inquinanti e nocive per l'ambiente naturale e per la pesca, scarichi fognari che non abbiano subito un idoneo processo depurativo, rifiuti di lavorazioni agricole ed industriali.

2. E' vietato scaricare gli eventuali residui o lavare i recipienti usati per effettuare trattamenti con fitofarmaci, insetticidi, acaricidi, diserbanti, anticrittogamici, o altri presidi sanitari, in canali, fossi, risorgive od altri analoghi luoghi.

3.E' altresì vietato scaricare nei corsi d'acqua qualsiasi elemento naturale o artificiale che possa creare ostacolo al regolare deflusso delle acque.

#### **Art. 21 – Irrigazione**

1.L'irrigazione delle colture in terreni confinanti con le strade, deve essere regolata in modo che non arrechi danno alle medesime, non provochi situazioni di pericolo per la circolazione o molestia ai passanti.

2.Le autorizzazioni sono concesse per le acque interne dal consorzio di bonifica, per il fiume Caomaggiore, fiume Reghena vecchio e Canale Reghena dall' Autorità di Bacino.

3.Deve essere salvaguardato il minimo deflusso costante del corso d'acqua, per permettere la continuazione delle forme di vita animali e vegetali esistenti. Art 56 n. 1775 R.D. 11-12-1933. (leggi Speciali)

## **CAPITOLO VI**

### **Strade, fossi, prati stabili, canali, nuove piantagioni**

#### **Art. 22 - Opere e depositi sulle strade**

È vietato ingombrare anche temporaneamente le sedi stradali con opere, manufatti, depositi, materiali od oggetti vari. E' vietato, inoltre, utilizzando gli stessi mezzi posti in essere su fondi privati a ridosso delle strade, limitare la visibilità od ostacolare il transito nelle stesse.

#### **Art. 23 - Diramazioni e accessi**

Non possono essere aperti nuovi accessi o diramazioni dalle strade comunali, vicinali e interpoderali per accedere a fondi e fabbricati, senza preventiva autorizzazione dell'Autorità competente. (art 21 del CDS)

#### **e. Art. 24 - Atti vietati sulle strade**

È vietato transitare sulle strade con trattrici cingolate e trattrici normali con ruote in ferro che non siano munite di sovrappattini. E' vietato, altresì, **danneggiare in qualsiasi modo la sede stradale e le pertinenze, le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze e creare comunque stati di pericolo per la circolazione (art. 15 C.d.S).**

#### **f. Art. 25 - Manutenzione di strade vicinali e interpoderali**

Le strade vicinali e interpoderali, a cura degli utenti, devono essere mantenute in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati. E' fatto obbligo ai titolari del diritto di transito di provvedere ad aprire, se del caso, una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque ed a mantenere il fosso o cunetta stessi costantemente espurgati.

#### **Art. 26- Taglio dei rami di alberi e siepi protesi lungo le strade. Taglio di alberi in aree tutelate.**

1. I proprietari di siepi vive e alberi situati lungo le strade, allo scopo di evitare la limitazione dello spazio d'ingombro e la visibilità dei mezzi in transito nella carreggiata, sono tenuti ad effettuare periodica manutenzione, tagliando i rami delle piante che si protendono oltre il confine di proprietà.

2. Nel caso in cui il proprietario, o chi per esso, non vi adempia, con provvedimento dell'Organo Competente si applicheranno le disposizioni coattive di cui ferma restando la responsabilità per l'infrazione accertata. D.L.G.S. 30/04/1982 N° 285 ,Art. 29 C.d.S..

3. Devono essere conservate le formazioni vegetali estese di pregio lungo i fossi e i corsi d'acqua. E' fatto divieto, altresì di estirpare e bruciare le alberature i filari e le siepi campestri esistenti.

4. Il taglio di alberi a vegetazione spontanea lungo i corsi d'acqua ,per una profondità dalle sponde di mt.150, nelle superfici boscate e nelle aree di tutela paesaggistica, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dagli Organismi competenti.

#### **Art. 27 – Manutenzione di fossi e canali**

1. Ai proprietari dei terreni, è fatto obbligo di provvedere costantemente allo spurgo di fossi e canali in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari, che impediscono il naturale

deflusso delle acque. In caso di inadempienza dei proprietari o di chi per essi, il Comune può provvedere ad eseguire direttamente detti lavori con spese a carico degli inadempienti.

**2. Qualora si tratti di lavori di manutenzione, che per natura e collocazione nel territorio assumono carattere di pubblica utilità, di tutela dell'igiene ed incolumità dell'abitato, il Comune ha facoltà di provvedere direttamente, con spese a carico dei proprietari, i conduttori dei fondi interessati sono tenuti a consentire l'accesso ai fondi stessi per l'esecuzione dei lavori. In caso di mancato consenso il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 5, o dell'art.54, comma 2, del T.U.E.L. 18.8.2000, n.267 emette specifica ordinanza.**

**3. Tutti fossi delle strade comunali e vicinali devono essere mantenuti sfalciati dai frontisti, anche per la parte comunale, con interventi eseguiti nei mesi di maggio, luglio e settembre di ogni anno.**

**4. Il proprietario del fondo confinante dovrà mantenere tutto il fossato un aspetto decoroso con la raccolta dell'erba tagliata al fine di garantire un corretto deflusso delle acque. Nel caso in cui la non ottemperanza di tale norma dovesse comportare l'ostruzione del fosso stradale ed il conseguente rifacimento sarà a carico del frontista.**

**5. I frontisti, dovranno, inoltre, (salvo deroghe solo in caso di eccezionale emergenza) eseguire le seguenti opere al fine di garantire il libero deflusso delle acque e di eliminare fonti di pericolo, restringimento, danneggiamento e limitazione della visibilità della strada:**

- taglio dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale;
- eliminazione della vegetazione esistente sui cigli dei fossi stradali;
- regolazione delle siepi vive;
- rimozione di eventuali ostacoli;
- mantenimento delle sponde dei fossi laterali alle strade;
- pulizia ed espurgo dei fossi di scolo e di irrigazione antistanti le proprietà;
- esecuzione di ogni altra operazione finalizzata al ripristino delle condizioni di perfetta efficacia e sicurezza idraulica di tutti i precitati cavi, fossi di scolo e irrigui.

6. E' fatto divieto, senza apposita autorizzazione comunale:

- a) di interrare, tombare e modificare l'assetto di fossi e canali, che per le loro caratteristiche strutturali e la loro particolare collocazione nel contesto del territorio e nel sistema di scolo delle acque, assolvono una funzione di mantenimento del normale assetto idrogeologico del territorio stesso;
- b) di interrare, tombare, modificare l'assetto dei fossi laterali alle strade, comprese quelle vicinali ed interpoderali;
- c) scavare nuovi fossi o canali, che per le loro caratteristiche strutturali e la loro particolare collocazione nel contesto del territorio possono nuocere al sistema di scolo delle acque ed all'assetto idrogeologico del territorio stesso;
- d) scavare bacini o modificare in modo radicale e consistente la morfologia dei terreni;
- e) scaricare qualsiasi sostanza e/o materiale nei fossi.

7. Allo scopo di evitare frane, dilavamenti e conseguenti interrimenti, è vietato trattare con diserbanti totali la cotica erbosa di rive, fossi, canali, argini ed accessi.

#### **Art. 28- Distanze per fossi, canali ed alberi**

1. Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale.

2. Per la distanza degli alberi di alto fusto è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine; per gli alberi non di alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno metri due; per viti, arbusti, siepi vive ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno 1,5 metri. Fermo restando il rispetto di dette distanze, in presenza di fossi e canali di grosse dimensioni, le piantumazioni osserveranno comunque la distanza di cm. 50 dal ciglio esterno del fosso o canale, in modo da evitare di invadere l'alveo dello stesso.

3. E' fatto divieto di piantare alberi e siepi lateralmente alle strade esterne agli abitati a distanze minori di quelle indicate al comma 2. Le distanze vanno misurate dalla linea di confine della mezzeria del fosso o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato e non esiste il fosso. Sono fatte salve contenute nel D. Lgs 285/1992 e relativo Regolamento d'Esecuzione.

#### **Art. 29 - Aratura e sommovimento di terreni lungo le strade e le rive dei corsi d'acqua, canali e fossi**

L'aratura ed il sommovimento dei terreni confinanti con strade, corsi d'acqua, canali e fossi nel sistema di scolo delle acque nel territorio comunale, ai fini della tutela della loro integrità ed evitare dilavamenti delle rive ed interrimento dei fossi, non deve essere effettuata fino al limite della strada o riva stesse, ma va eseguita lasciando un'adeguata fascia inerbata tra queste ed il fondo lavorato di larghezza non inferiore ad un metro **salvo diverse specifiche da norme speciali nonché da indicazioni imposte dal Consorzio di Bonifica nei canali di competenza.**

Nel corso delle operazioni di lavorazione dei terreni è vietato invadere con i mezzi meccanici la sede di rive, fossi o strade onde evitare il danneggiamento delle stesse.

#### **Art. 30 - Trasporto di terra ed altri detriti**

1. Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade, anche vicinali, o in altri luoghi pubblici, renda impercorribile il suolo con terra, sabbia, ghiaia, letame o altri detriti, è tenuto a provvedere immediatamente a proprie spese e cura, al loro asporto ed alla pulizia del suolo pubblico.

2. Nel caso non si provvedesse immediatamente, il Comune provvederà d'ufficio addebitando le spese a carico dell'inadempiente.

#### **Art. 31 – Tutela degli alberi secolari e di elevato pregio naturalistico**

1. Le piante che, a seguito di studi e rilevazioni, saranno considerate di elevato pregio naturalistico per le loro dimensioni, per la specie arborea e per particolari caratteristiche ambientali, saranno incluse in un elenco approvato dalla Giunta Comunale.

2. L'elenco di cui al punto precedente sarà redatto a seguito di attività di ricognizione effettuata da tecnico incaricato dall'Ente. Sino alla data di approvazione dell'Elenco di cui al comma precedente sarà ritenuto valido eventuale elenco che fosse predisposto da Ente competente.

3. Esse saranno soggette alla massima tutela e quindi non ne sarà consentito l'abbattimento.

4. L'elenco di cui al comma precedente, ed ogni modifica introdotta, sono pubblicati all'albo

pretorio del comune per tre mesi. La dichiarazione di pianta di elevato pregio naturalistico è comunicata ai proprietari o ai possessori o ai detentori a qualsiasi titolo.

5. Le potature possono essere eseguite solo per la eliminazione di parti secche ed instabili.

6. Abbattimenti sono da attuarsi solo in caso di provata necessità per instabilità o per pericolo alla pubblica incolumità, previa autorizzazione dell'ente competente. Rimane fatta salva la procedura prevista art 27.

### **Art. 32 – Salvaguardia e tutela dei Prati stabili**

Un prato stabile è un prato che non ha subito alcun intervento di [aratura](#) o dissodamento, non coltivato e lasciato a [vegetazione spontanea](#) per moltissimo tempo, da un minimo di 12 mesi 10 anni fino anche a centinaia di anni: è mantenuto esclusivamente attraverso lo [sfalcio](#) e la [concimazione](#).

### **Art.33 –Norme per i prodotti di impianto vegetale**

1. Il presente articolo disciplina la salvaguardia e la formazione del verde nel territorio Comunale con orientamento verso l'utilizzo di piante essenze autoctone(vedi allegato A)

**2. La progettazione del verde negli ambiti di interventi soggetti a strumenti urbanistica attuativi, deve essere conforme ai criteri ed alle prescrizioni contenute negli elaborati de P.R.G.C. e nei regolamenti vigenti**

3. Nelle zone produttive, escluse quelle agricole, preso atto che le zone verdi devono essere pari ad almeno al 10% della superficie fondiaria non edificata vanno impiantati alberi .E' auspicato la piantumazione di piante autoctone.

4. Gli interventi di riordino fondiario in zone non vincolate possono essere eseguiti previa individuazione di un area di 300 mq ogni 10.000 mq di superficie sistemata, nella quale è d'obbligo mettere a dimora almeno 15 alberi medio e/o alto fusto.

## **CAPITOLO VII**

### **Gestione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue**

**1.**

#### **Art. 34 - Norme per l'utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue e finalità dello smaltimento**

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue è soggetta ai criteri tecnici e alle procedure amministrative previste dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale, ed in particolare alla Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2006 n. 2495 e alla Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2007 n. 2439 nonché a successive modifiche ed integrazioni emanate in attuazione del DM 07.04.2006 .

2. Per le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue si fa riferimento, in particolare, al Regolamento in allegato "B" della Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2007 n. 2439.

3. Lo smaltimento di effluenti ed ammendanti su suolo adibito a pratica agricola deve essere effettuato nella salvaguardia dell'interesse paesaggistico- ambientale ed è consentito al solo fine di garantirne una migliore produttività agricola.

4. I soggetti interessati devono ottenere il preventivo nulla-osta dall'Ufficio Provinciale Settore Agricoltura.

5. Lo smaltimento **degli effluenti zootecnici e delle acque reflue** è vietato su suoli soggetti a vincolo idrogeologico

#### **Art. 35 - Caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione di effluenti palabili e non palabili**

1. Al fine di preservare le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e di minimizzare le immissioni in atmosfera di fumi ed odori, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti zootecnici devono essere realizzati con le modalità tecniche prescritte dalla D.G.R. 7 agosto 2006 n. 2495 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Qualora i bacini impermeabili per lo stoccaggio degli effluenti siano parzialmente o totalmente interrati, gli stessi devono essere collocati al di sopra del livello massimo di escursione della falda freatica, e devono essere dotati di idonei parapetti o recinzioni.

3. Fatte salve eventuali norme più restrittive, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono distare:

- a) almeno 50 metri dalle abitazioni, dai pozzi di acqua e dagli acquedotti,
- b) almeno 25 metri dalle strade di pubblico passaggio nonché da fossi, canali, laghi e condutture di acqua potabile;
- c) almeno 300 metri dai centri abitati esistenti o previsti.

Dovranno essere comunque osservate le disposizioni contenute nel codice di buona pratica agricola di cui al DM 19.04.1999 e il DM 07.04.2006 recante "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento" di cui all'art.38 del D.LGS 11.05.1999,n.152 e nel DM 07.04.2006

#### **Art. 36 - Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili**

1. Gli effluenti di allevamento palabili comprendono il letame e la pollina.

2. Il letame e la pollina possono essere stoccati in azienda per un periodo non superiore a 30 giorni e nel periodo compreso tra il 15 settembre ed il 30 aprile.

Nel periodo compreso tra il 01 maggio e il 14 settembre è consentito lo stoccaggio di letame e di pollina solo per tempi inferiori alle 48 ore.

3. Non devono superare i metri 2 di altezza ed una quantità non superiore ai 300 metri cubi.

4. I depositi di letame o di pollina devono distare:

- a) almeno 50 metri dai pozzi di acqua e dagli acquedotti,

- b) almeno 100 metri dalla viabilità principale,
  - c) almeno 50 metri dalle altre strade di pubblico passaggio.
  - d) almeno 5 metri dalle scoline, 20 metri dai fossi.
  - e) almeno 200 metri dai centri abitati esistenti o previsti
- Non sono consentiti depositi di liquami all'aria aperta.**

#### **Art. 37 - Spargimento di letame, pollina e compost ammendante**

**1. Il letame, la pollina, il compost, siano tal quali o disidratati e/o pellettati, devono essere distribuiti nel più breve tempo possibile e devono essere interrati entro 24 ore dallo spargimento; potranno essere ammesse deroghe in caso di comprovate condizioni meteorologiche avverse.**

2. Al fine di evitare effetti dannosi o comunque indesiderabili, se non diversamente statuito da regolamenti specifici in materia, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni generali per lo smaltimento:

- β distanza di rispetto da abitazioni 20 ml;
- β distanza di rispetto dai corsi d'acqua ml 50,0 e 10 ml dai fossi;
- β divieto d'aspersione durante le piogge e nei due giorni successivi ogni precipitazione;
- β divieto di spandimento su terreni gelati o coperti di neve, su superfici non interessate dall'attività agricola e su terreni con pendenza superiore al 7%.

**3. Tali prescrizioni valgono anche per lo spargimento dei liquami e/o acque reflue.**

**4. Le aziende che allevano animali da cortile per autoconsumo possono distribuire sui campi le deiezioni del loro allevamento con le modalità previste dalle norme sopra citate.**

**5. Non sono consentiti depositi maleodoranti all'aria aperta. Gli ammendamenti dovranno essere interrati il giorno stesso del loro deposito in loco. In determinate situazioni, il Sindaco potrà derogare alla presente disposizione, autorizzando affinché l'interramento avvenga non oltre le 48 ore successive dal momento del deposito**

**6. È vietato lo smaltimento di effluenti zootecnici e liquami all'interno del perimetro urbano**

#### **Art. 38- Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili**

**1. Lungo le strade pubbliche o private, il trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature che siano idonei ad evitare qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso ed a minimizzare l'emissione di odori molesti.**

**2. Nel rispetto del “Piano Regionale di Risanamento delle Acque” — D.G. R. 26 giugno 1992 n. 3733, e fatto salvo quanto stabilito e da specifici regolamenti in materia, i liquami maleodoranti possono essere trasportati e cosparsi sui campi in periodi ed orari tali da recare il minimo disturbo alle persone.**

**Il trasporto è sempre proibito:**

- nei giorni festivi;
- nei giorni feriali dalle ore 11,00 alle ore 15,00;
- dalle ore 10,00 alle ore 20,00 nei mesi di giugno, luglio e agosto.

g.

h.

**CAPITOLO VIII**  
**Gestione degli allevamenti. Malattie infettive e diffuse del bestiame.**  
**Trattamento degli animali.**

**Art. 39 – Strutture degli allevamenti**

**Negli insediamenti destinati a ricovero degli animali vanno rispettate le norme speciali previste in materia e comunque adottate soluzioni d'allevamento in grado di migliorare sia la qualità dell'ambiente interno, sia le caratteristiche dei reflui ai fini dell'utilizzo agronomico. Vanno adottate soluzioni costruttive che limitano il consumo idrico ai fabbisogni fisiologici degli animali.**

**Art. 40 - Denuncia delle malattie infettive e diffuse dagli animali**

1. I proprietari e detentori di animali, a qualunque titolo sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune e all'Azienda per i Servizi Sanitari qualunque caso di malattia infettiva diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo, compresa tra quelle elencate nell'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 08.02.1954 n° 320 e successive modificazioni.

**2. I proprietari ed i possessori di animali, colpiti da una delle malattie infettive o diffuse indicate dall'art. 7 del Regolamento citato al precedente comma, o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:**

- a) isolare gli animali ammalati da quelli morti, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
- b) non spostare dall'azienda: animali in genere; ogni prodotto animale o altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del responsabile del Settore dell'Assistenza Profilassi e Vigilanza Veterinaria dell'Azienda per i Servizi Sanitari.

3. I proprietari ed i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dalle Autorità Sanitarie comprese quelle relative al trattamento e distruzione degli animali morti per malattie infettive o diffuse o sospette di esserlo.

4. Chiunque possiede o detiene alveari di qualunque tipo ha l'obbligo di denunciare all'Azienda ULSS le malattie accertate o sospette, ai fini dei conseguenti accertamenti diagnostici ed adozione delle misure di polizia veterinaria.

5. Non possono essere esposti e lasciati alla portata delle api il miele, i favi ed i melari infetti o supposti tali. E' vietato alienare alveari, attrezzi miele e cera di apiari infetti o supposti tali.

**Art. 41 - Anagrafe canina, vaccinazione e profilassi degli animali domestici**

1. I proprietari di cani ed altri animali domestici, devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie Locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari preventivi di malattie infettive.

2. I proprietari di cani devono iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del servizio veterinario dell'Azienda ULSS e vaccinarli secondo la normativa vigente.

Restano fatte salve le disposizioni contenute nell'Ordinanza Sindacale n.192.05 del 01.06.2005 e nella Dgr 243 del 07.02.2006)

**Art. 42- Cani a guardia di edifici rurali**



I cani a guardia di edifici rurali non possono essere lasciati liberi, ma devono essere tenuti entro idoneo recinto (Dgr 243 del 07.02.2006). La presenza dei cani, qualora siano tenuti liberi nell'aia recintata deve essere resa nota all'esterno mediante apposito cartello.

#### **Art. 43 - Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico**

1. I proprietari e conduttori di cani devono rispettare quanto previsto dalle normative speciali in particolare per l'utilizzo del guinzaglio e della museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti

2. I cani sorpresi senza prescritta museruola, sono catturati dal servizio competente e le spese sostenute per la loro cattura, nutrizione e custodia sono poste a carico dei rispettivi proprietari

3. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola: i cani da guardia entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia; i cani delle forze armate, delle forze di polizia e della Protezione Civile, quando sono utilizzati per servizio.

#### **4. E' vietato lasciare incustoditi e liberi di vagare i cani, anche se provvisti di museruola.**

5. Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, affinché se li riprenda. Egli ha diritto, da parte del proprietario, all'indennizzo dei danni eventualmente provocati dalla presenza dell'animale sui propri fondi ed al rimborso delle spese di mantenimento

#### **Art. 44- Trasporto di animali**

1. Il trasporto di animali deve essere effettuato con mezzi appositi ed idonei, sufficientemente areati e ampi. Qualora la norma lo preveda debbono essere debitamente autorizzati dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS.

2. I trasferimenti di alveari devono essere comunicati al Comune e all'Azienda ULSS di destinazione con anticipo di almeno dieci giorni prima dell'effettivo trasferimento, attestando sia la sanità degli alveari trasportati che la provenienza da zona non infetta. Inoltre devono essere accompagnati da un certificato sanitario rilasciato annualmente all'inizio dell'attività di trasferimento degli alveari stessi.

#### **Art. 45 – Divieto distruzione di nidi e tutela delle rondini**

1. Al fine di favorire la propagazione degli uccelli, utili per l'eliminazione degli insetti nocivi, è severamente vietato distruggere le nidiate di ogni tipo di uccello.

2. Considerato che rondini, balestrucci e rondoni rivestono l'importante funzione di equilibratori naturali, quali predatori di insetti, e sono specie minacciate di estinzione e per tale motivo protette su tutto il territorio nazionale è fatto divieto a chiunque su tutto il territorio comunale di distruggere o danneggiare i nidi di rondini balestrucci e rondoni.. (Vedasi l'Ordinanza Sindacale n.13.04 del 18.05.2004)



## **CAPITOLO IX**

### **Malattie delle piante e lotta contro gli insetti ed animali nocivi**

#### **Art. 46 - Difesa delle piante**

1. In caso di comparsa di parassitosi e fitopatie nelle piante, il Sindaco, d'intesa con l'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura e con l'Osservatorio Regionale per le malattie delle piante, impartisce di volta in volta disposizioni per la lotta contro dette malattie (legge 18.06.1931 n° 987 e successive modificazioni).
  
2. È fatto obbligo ai conduttori dei fondi agricoli, di denunciare all'Autorità Comunale o all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Venezia o all'Osservatorio Fitopatologico di Marghera, la comparsa di parassitosi nelle piante e fitopatie diffusibili o pericolose, dannose per l'agricoltura.
  
3. In presenza di infestazioni estese e consistenti il Sindaco può ordinare, a carico dei proprietari o conduttori dei fondi interessati, l'esecuzione di specifici trattamenti atti ad impedire il diffondersi delle malattie o il propagarsi dei parassiti.
  
4. Al fine di evitare la propagazione della piralide del mais, i materiali residui della coltura del mais e del sorgo devono essere interrati, previa sfibratura o trinciatura, non oltre il mese di marzo di ogni anno.

#### **Art. 47 - Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti**

1. Al fine di salvaguardare la vita delle api e degli altri insetti pronubi è fatto divieto di effettuare trattamenti con fitofarmaci, insetticidi, acaricidi, diserbanti, anticrittogamici alle colture sia legnose che erbacee durante il periodo della fioritura (dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi).
  
2. L'uso degli anticrittogamici, insetticidi, diserbanti od altri presidi sanitari per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli è regolato dal D.P.R. 24.04.2001 n° 290.
3. Per l'uso di prodotti con tossicità di prima classe (molto tossici) e di seconda classe (nocivi), è obbligatorio il possesso di apposito patentino rilasciato dall'Ispettorato dell'Agricoltura che abilita all'acquisto ed all'impiego dei pesticidi.
4. Chi impiega tali prodotti è il solo responsabile di eventuali danni a persone, animali, colture, acque ecc.

i. **Art. 48 - Modalità di impiego di antiparassitari e diserbanti.**

1. I trattamenti con prodotti antiparassitari e diserbanti devono essere effettuati in giornate di bonaccia e di assenza di vento, adottando comunque ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche o private, strade e colture attigue.

2. Per le irrorazioni devono essere impiegati mezzi appositi. La pressione degli stessi va regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato.

Qualora le coltivazioni che si trovano in prossimità di abitazioni necessitino di trattamenti con presidi sanitari, si dà obbligo agli agricoltori di avvertire i proprietari delle stesse del tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza, al fine di consentire le opportune precauzioni. Inoltre per i trattamenti con presidi sanitari in prossimità di orti, giardini, cortili e fabbricati privati, dovrà essere rispettata una distanza di m. 20 dai confini.

3. In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari adeguando e limitando il getto del mezzo meccanico in modo tale che non raggiunga persone, mezzi o beni transienti lungo le strade. Qualora si ravvisi il rischio, il trattamento deve essere immediatamente interrotto.

**4. È fatto divieto l'uso di diserbante erbicida per tutti i fossi di confine tra il privato e le stradi comunali e lungo i corsi d'acqua**

5. E' vietata la preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori e delle attrezzature in prossimità e/o nei corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature.

**Art. 49 - Raccolta di funghi, piante o parti di piante.**

**1. La raccolta dei funghi epigei è consentita nei giorni ed orari stabiliti dalla Giunta Regionale, previo possesso di:**

- a) autorizzazione, sotto forma di tesserino, rilasciato dall'Amministrazione Provinciale ed avente validità su tutto il territorio regionale;**
- b) permesso speciale rilasciato dall'Amministrazione Provinciale che consente la raccolta nell'ambito del territorio comunale.**

**2. Sono esentati dal tesserino e dal permesso per la raccolta nei rispettivi fondi, i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari e gli aventi diritto di uso civico.**

**3. La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.**

**4. Nella raccolta dei funghi epigei deve essere adottato il sistema del taglio. E' vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. E' fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aereati, atti a consentire la dispersione delle spore.**

**5. La raccolta di funghi epigei è vietata nei fondi agricoli chiusi, nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari stessi. E' vietata inoltre la raccolta nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di mt. 10 dal margine delle strade di viabilità pubblica**

**ad eccezione di quelle vicinali e interpoderali, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.**

**6. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alla legge 3.8.1993, n.352 e alla L. R. n. 23 del 19 agosto 1996.**

**7. La raccolta delle piante medicinali, aromatiche e da profumo di cui alla Legge 06.01.1931 n° 99, comprese nell'elenco approvato a norma del R.D. 26.05.1931 N° 772 e successive modifiche, è permessa solo ai raccoglitori, muniti della "carta di autorizzazione" rilasciata dal Servizio di Sviluppo Agricolo della Provincia di Venezia e limitatamente alla quantità di piante, alle epoche e secondo le modalità specificate nella carta stessa.**

8. Per la raccolta di fiori spontanei, di piante spontanee per uso gastronomico si fa riferimento alle norme previste per la raccolta di funghi epigei, ove applicabili alla fattispecie.

**CAPITOLO X**  
**Sanzioni**

**Art.50 – Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative.**

1. Per l'accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento, per la contestazione delle medesime, per le notificazioni, la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della Legge 24.11.1981 n° 689.

2. Come previsto dall'art. 3 del *Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali* ai trasgressori del presente Regolamento, fatta salva la configurazione di un diverso e più grave illecito sanzionato da norme speciali, è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

3. Per le violazioni previste nello schema seguente è ammesso il pagamento in misura ridotta nella misura ivi indicata.

| Riferimento             | Descrizione sommaria Violazione   | Pagamento in misura ridotta Euro |
|-------------------------|---|----------------------------------|
| Articolo 6              | Pascolo degli animali - omessa prescrizione   | 50,00                            |
| Articolo 7 comma 1      | Pascolo in assenza di permesso rilasciato dal comune  | 100,00                           |
| Articolo 15             | Accensione fuochi   | 50,00                            |
| Articolo 15             | accensione fuochi con l'aggravante del pericolo o reiterate nel tempo o disturbo alle persone | 90,00                            |
| Articolo 20 comma 2     | Impedimento al deflusso delle acque   | 150,00                           |
| Articolo 20 comma 3     | Modifiche degli alvei e delle rive  | 150,00                           |
| Articolo 20 comma 4     | Ostruzione di risorgiva con rifiuti   | 150,00                           |
| Articolo 28 comma 3     | Omesso sfalcio della ripa della strada e nei periodi indicati.                                | 70,00                            |
| Articolo 28 commi 4 e 5 | Omessa manutenzione dei fossi   | 50,00                            |
| Articolo 28 comma 6     | Modifiche dei fossi (scavo, interrimento, tombinamento, ecc.) senza autorizzazione,           | 150,00                           |
| Articolo 29             | Distanze per scavi fossi, canali e piantumazioni alberi                                       | 80,00                            |
| Articolo 30             | Omesso rispetto delle distanze da fossi strade e canali nelle opere di aratura                | 80,00                            |
| Articolo 32 comma 4     | Potatura non appropriata di alberi secolari e di pregio                                       | 20,00 per ogni pianta            |
| Articolo 32 comma 5     | abbattimento di alberi secolari e di pregio   | 40,00 per ogni pianta            |
| Articolo 34             | Omessa piantumazione negli interventi edilizi e riordino fondiario                            | 20,00 per ogni pianta            |
| Articolo 36             | Omesso rispetto distanze nella costruzione di contenitori per lo stoccaggio di efluenti       | 500,00                           |

|                   |   |        |
|-------------------|---|--------|
| Articolo 37       | Omesso rispetto distanze deposito temporaneo di efluenti  | 150,00 |
| Articolo 38       | Omesso rispetto distanze nello spargimento di efluenti e liquami  | 70,00  |
| Articolo 39       | Trasportare liquami maleodoranti in periodi non previsti  | 45,00  |
| Articolo 46       | Abbandono di cani   | 35,00  |
| Articolo 49 commi | Distruggere o danneggiare i nidi di rondini balestrucci e rondoni   | 30,00  |
| Articolo 53 commi | scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori e delle attrezzature utilizzate per irrorare prodotti fitosanitari in prossimità e/o nei corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature | 70,00  |

4. Ai sensi dell'art. 9 del *Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali*, all'atto della contestazione o della formale notificazione diretta della violazione è ammesso il pagamento nelle mani dell'accertatore, senza ulteriori spese, della somma determinata nella tabella o della somma di € 50,00 per tutti i casi non contemplati esplicitamente nella stessa. Non è ammesso il pagamento nelle mani dell'accertatore quando dalla commissione del fatto consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria.

Ove la violazione abbia comportato la modifica dello stato dei luoghi consegue sempre ed automaticamente l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 11 del *Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali*. In caso di inottemperanza il ripristino sarà eseguito d'ufficio dal Comune con addebito dei relativi oneri al trasgressore, ai sensi comma 4° del citato art. 11.

In tal caso con il verbale di contestazione della violazione il Comando procedente provvederà a diffidare i responsabili a provvedere immediatamente e comunque non oltre 30 giorni (da graduarsi e determinarsi a seconda della gravità della problematica da affrontare) al ripristino dello stato dei luoghi, avvertendo che in caso di inottemperanza i lavori saranno eseguiti d'ufficio dal Comune con addebito dei relativi oneri al trasgressore e agli obbligati in solido.

Copia del rapporto redatto ai sensi dell'art. 17 della Legge 689/81 contenente il verbale di contestazione, la prova dell'avvenuta notificazione e il verbale di verifica dell'ottemperanza a quanto disposto dalla diffida, dovrà essere inviata al Comune di Cinto Caomaggiore entro 5 gg. dalla scadenza del termine imposto per l'esecuzione della diffida.

5. Per le infrazioni commesse in violazione alle norme previste dagli artt.25 e 27 del presente Regolamento è corresponsabile, oltre che il proprietario o conduttore del fondo, anche la Ditta esecutrice dei lavori, nei confronti della quale vanno applicate le disposizioni contenute nel presente capitolo X.

6. Per quanto disposto dal presente Regolamento Comunale è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.





|  |
|--|
| <b>CAPITOLO XI</b><br><b>Disposizioni transitorie e finali</b> |
|--|

**Art. 51 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento in base all'art. 7, c.3, dello Statuto Comunale, entrerà in vigore dopo la ripubblicazione per 15 gg. all'Albo Pretorio.

2. L'Amministrazione Comunale potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità con propria deliberazione consiliare, aggiornare periodicamente i valori monetari delle sanzioni a carico dei trasgressori alla presente normativa.

**3. Il presente regolamento, ai sensi di quanto disposto dallo Statuto Comunale, sarà inviato al Consorzio di Bonifica, all'Autorità di Bacino, al Comando Carabinieri di Portogruaro ai Vigili del Fuoco di Portogruaro e alle Associazioni di categoria.**

# ***I N D I C E***

## **CAPITOLO I - Disposizioni generali**

|  |       |
|--|-------|
| Art. 1 – Oggetto del Regolamento .....                       | pag 1 |
| Art. 2 – Ambito di applicazione del Regolamento .....        | pag 1 |
| Art. 3 – Organi preposti all’espletamento del servizio ..... | pag 1 |
| Art. 4 – Ordinanze .....                                     | pag 1 |

## **CAPITOLO II - Pascolo, caccia e pesca**

|   |       |
|---|-------|
| Art.5 – Disciplina dell’esercizio del pascolo .....                                       | pag 2 |
| Art.6 – Pascolo degli animali .....   | pag 2 |
| Art.7-Pascolo lungo le strade pubbliche e private<br>e in fondi privati e demaniali ..... | pag 3 |
| Art. 8 – Obbligo di denuncia da parte dei pastori .....                                   | pag 3 |
| Art. 9 – Pascolo in ore notturne .....  | pag 3 |
| Art. 10 – Pascolo abusivo.....  | pag 3 |
| Art. 11 – Esercizio per caccia e pesca.....   | pag 3 |

## **CAPITOLO III – Della proprietà e furti campestri**

|   |       |
|---|-------|
| Art. 12 – Divieto di ingresso nei fondi altrui .....                        | pag 4 |
| Art. 13 – Impianto di alberi o siepi presso i confini .....                 | pag 4 |
| Art. 14 – Accensione di fuochi nelle campagne .....                         | pag 4 |
| Art. 15 – Sparo con armi da fuoco, lancio di razzi, fuochi d’artificio .... | pag 5 |
| Art. 16 – Spigolature e proprietà dei frutti caduti dalle piante .....      | pag 5 |

#### **CAPITOLO IV – Vendita diretta di prodotti agricoli**

|   |       |
|---|-------|
| Art. 17 – Vendita diretta dei prodotti agricoli ..... | pag 6 |
|---|-------|

#### **CAPITOLO V – Delle acque**

|  |       |
|--|-------|
| Art. 18 – Uso della acque .....            | pag 7 |
| Art. 19 – Deflusso delle acque .....       | pag 7 |
| Art. 20 – Scarichi nei corsi d’acqua ..... | pag 7 |
| Art. 21 – Irrigazione .....                | pag 7 |

#### **CAPITOLO VI – Strade, fossi, canali prati stabili e nuove piantagioni**

|   |        |
|---|--------|
| Art. 22 – Opere e depositi sulle strade .....   | pag 8  |
| Art. 23 – Diramazioni ed accessi .....  | pag 8  |
| Art. 24 – Atti vietati sulle strade .....   | pag 8  |
| Art. 25 – Manutenzione di strade vicinali e interpoderali .....                                       | pag 8  |
| Art. 26 – Taglio dei rami di alberi e siepi .....   | pag 8  |
| Art. 27 – Manutenzione di fossi e canali .....  | pag 8  |
| Art. 28 – Distanze per fossi, canali ed alberi .....  | pag 9  |
| Art. 29 – Aratura di terreni lungo le strade e le rive dei corsi d’acqua,<br>dei canali e fossi ..... | pag 9  |
| Art. 30 – Trasporto di terra ed altri detriti .....   | pag 10 |
| Art. 31 – Tutela degli alberi secolari e di elevato pregio naturalistico.....                         | pag 10 |
| Art. 32 – Salvaguardia e tutela dei prati stabili.....  | pag 10 |
| Art. 33 – Norme per i progetti di impianti vegetali.....  | pag 10 |

#### **CAPITOLO VII – Gestione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue**

|  |  |
|--|--|
| Art. 34 – Norme per l’utilizzazione agronomica degli effluenti e |  |
|--|--|

|  |        |
|--|--------|
| delle acque reflue e le finalità dello smaltimento .....   | pag 11 |
| Art. 35 – Caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione di effluenti palabili e non ..... | pag.11 |
| Art. 36 – Stoccaggio di effluenti di allevamento palabile .....  | pag 11 |
| Art. 37 – Spargimento di letame,pollina e compost ammendante....   | pag 12 |
| Art. 38 – Trasporto di liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabile .....                      | pag 12 |

**CAPITOLO VIII – Gestione degli allevamenti. Malattie infettive e diffuse del bestiame. Trattamento degli animali.**

|  |        |
|--|--------|
| Art. 39 – Strutture degli allevamenti .....  | pag 13 |
| Art. 40 – Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali .....          | pag 13 |
| Art. 41 – Anagrafe canina, vaccinazione e profilassi animali domestici ..          | pag 13 |
| Art. 42 – Cani a guardia di edifici rurali .....                                   | pag 13 |
| Art. 43 – Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico | pag 14 |
| Art. 44 – Trasporto di animali .....   | pag 14 |
| Art. 45 – Divieto distruzione di nidi e tutela delle rondini .....                 | pag 14 |

**CAPITOLO IX – Malattie delle piante e lotta contro gli insetti ed animali nocivi**

|  |        |
|--|--------|
| Art. 46– Difesa delle piante .....   | pag 15 |
| Art. 47 – Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti ..... | pag 15 |
| Art. 48 – Modalità d’impiego di antiparassitari e diserbanti .....         | pag 15 |
| Art. 49 – Raccolta di funghi, piante o parti di piante .....               | pag 16 |

**CAPITOLO X - Sanzioni**

|  |        |
|--|--------|
| Art. 50 – Disposizioni per l’accertamento e l’applicazione delle sanzioni amministrative ..... | pag 17 |
|--|--------|

**CAPITOLO XI - Disposizioni transitorie e finali.**

|   |     |
|---|-----|
| Art. 51 – Entrata in vigore del regolamento ..... | pag |
|---|-----|

**Allegato A****ELENCO – Scelta della specie**

ELENCO DELLE SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE AUTOCTONE O NATURALIZZATE

|                        |  |
|------------------------|--|
| Acer campestre *       |  |
| Acer platanoides       |  |
| Acer pseudoplatanus    |  |
| Aesculus hippocastanum |  |
| Alnus glutinosa *      |  |
| Amelanchier ovalis     |  |
| Buxus Sempervirens     |  |
| Carpinus betulus *     |  |
| Celtis australis       |  |
| Cercis siliquastrum    |  |
| Cydonia oblonga        |  |
| Corylus avellana *     |  |
| Cornus mas *           |  |
| Cornus sanguinea *     |  |
| Cotynus coggygria      |  |
| Crataegus monogyna *   |  |
| Crataegus oxycantha *  |  |
| Euonymus europaeus *   |  |
| Fraxinus oxycarpa *    |  |
| Fraxinus excelsior     |  |
| Fraxinus ornus *       |  |
| Ilex aquifolium        |  |
| Juglans regia          |  |
| Laburnum anagyroides   |  |
| Laurus nobilis         |  |
| Ligustrum vulgare *    |  |
| Malus sylvestris *     |  |
| Malus sp.              |  |
| Mespilus germanica     |  |
| Morus alba *           |  |
| Morus nigra            |  |
| Ostrya carpinifolia    |  |
| Platanus hybrida       |  |
| Populus alba *         |  |
| Populus canescens      |  |
| Populus nigra *        |  |
| Prunus avium *         |  |
| Prunus cerasifera      |  |
| Prunus padus *         |  |
| Pyracanta Coccinea     |  |
| Pyrus pyraeaster *     |  |
| Pyrus sp.              |  |
| Quercus pubescens      |  |
| Quercus robur *        |  |
| Rhamnus cartharticus * |  |
| Salix alba *           |  |
| Salix sp.              |  |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Sorbus torminalis  |  |
| Tilia cordata *    |  |
| Tilia platyphillos |  |
| Ulmus glabra       |  |
| Ulmus laevis       |  |
| Ulmus minor *      |  |
| Viburnum lantana * |  |
| Viburnum opulus *  |  |

\*piante autoctone

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** ai sensi dell'art. 49, del T.U.E.L. -  
D.Lgs n. 267/2000.

Li, 28-12-012

Il Responsabile del Servizio  
MASAT FIORENZO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
QUERINI RENATO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
ANDROSONI ALESSANDRO

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno  
31-01-13 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, 31-01-13

Il Responsabile del Servizio Segreteria  
MASAT FIORENZO

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
**(art. 134, del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000)**

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del  
Comune, per cui la stessa *E' DIVENUTA ESECUTIVA* ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. - D.Lgs. n.  
267/2000.

Lì,

Il Responsabile del Servizio Segreteria  
MASAT FIORENZO